

Sintesi delle principali novità e modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 al Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. N° 81/2008).

Il 20/08/09 è entrato in vigore il D.lgs106/09 meglio conosciuto come "decreto correttivo del D.lgs.81/08". In sintesi riepilogo le principali novità introdotte:

- ❖ Risolto un dubbio: i **lavoratori in prova** rientrano a tutti gli effetti nella definizione di lavoratori soggetti a tutela da parte del datore di lavoro.
- ❖ La Commissione Consultiva tra l'altro avrà il compito di elaborare i **criteri per la qualificazione della figura del formatore della sicurezza** (quindi in futuro solo le persone qualificate potranno formare), elaborare procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio stress lavorocorrelato.
- ❖ Il **oggetto delegato alla sicurezza** (ossia il dirigente cui vengono delegati i principali obblighi normalmente a carico del datore di lavoro), in accordo col datore di lavoro, **può a sua volta delegare alcune funzioni ad altre figure aziendali**.
- ❖ Le **visite mediche periodiche** devono essere effettuate **entro la scadenza della periodicità** definita nel protocollo sanitario.
- ❖ **Comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori** sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- ❖ Su richiesta del RLS, consegnare il Documento di valutazione rischi (cartaceo o anche informatico). **La consultazione del DVR da parte del RLS può avvenire esclusivamente in azienda**.
- ❖ **Il DVR può essere redatto anche solo su supporto informatico**. (Consiglio almeno il frontespizio cartaceo con le relative firme).
- ❖ Ai fini statistici, comunicare al INAIL e IPSEMA i dati degli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
- ❖ **Comunicare per via telematica all'INAIL le nuove elezioni dei RLS**.
- ❖ Salvo si riscontri un difetto nella vigilanza da parte di datore di lavoro e dirigenti, **la responsabilità di lavoratori, preposti, progettisti, installatori, venditori, medico competente è esclusiva**.
- ❖ **Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali, nonchi ai lavori o servizi che non superano i due giorni**, sempre che essi non comportino rischi di cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegati IX.
- ❖ In caso di appalto il soggetto che affida i lavori redige il DUVRI; il DUVRI deve essere integrato dal soggetto presso il quale viene eseguito il contratto (di norma è sempre lo stesso soggetto); l'appaltatore deve firmare per accettazione il DUVRI.
- ❖ I costi della sicurezza da indicare nel DUVRI sono solo quelli il cui fine è quello di ridurre i rischi da interferenza.

- ❖ Valutazione Stress: è da effettuare nel rispetto delle indicazioni della Commissione Consultiva (...chissà quando verranno pubblicate?!); in difetto di tali indicazioni **la scadenza della valutazione Stress è il 01/08/2010.**
- ❖ La **data certa** può essere **determinata tramite le procedure applicabili ai supporti informatici oppure attestata con la sottoscrizione del documento da parte di RSPP, RLS, MC.**
- ❖ La scelta dei criteri di redazione del DVR "...è rimessa al datore di lavoro che vi provvede secondo criteri di **brevità e comprensibilità**, in modo da garantire la completezza e idoneità quale strumento di pianificazione".
- ❖ In caso di **costituzione di nuova impresa** la valutazione dovrà effettuare **immediatamente la valutazione dei rischi**, ma avrà tempo **90 giorni dall'inizio attività per redigere il DVR.** (...!?)
- ❖ **Il DVR deve essere immediatamente rielaborato (entro 30 giorni!)** in caso di modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, secondo l'evoluzione della tecnica ed a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- ❖ **Nelle imprese fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può ricoprire l'incarico di addetto primo soccorso e di addetto antincendio-emergenze** (ovviamente frequentandogli appositi corsi)
- ❖ La formazione di dirigenti e preposti può essere effettuata **anche** presso organismi paritetici, scuole edili, associazioni sindacali, associazioni di categoria. La parola anche fa supporre che siano idonei anche altri modalità di formazione.
- ❖ **La formazione dei lavoratori e quella degli RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.** (Obbligo non sanzionato).
- ❖ **Sono ammesse le visite mediche preassuntive su scelta del datore di lavoro.** Le può fare il medico competente o l'ASL.
- ❖ **Al rientro, dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni, il lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere nuovamente visitato dal medico competente.**
- ❖ **Entro il 31/12/09** la Conferenza Stato-Regioni provvedere alla **ridefinizione delle modalità di accertamento di alcol e tossicodipendenze.** (E' consigliabile di attendere la fine anno prima di attivare eventuali controlli sanitari)
- ❖ Il medico deve esprimere per iscritto il giudizio di idoneità e ne deve dare copia al lavoratore.
- ❖ **Riduzione delle sanzioni**
- ❖ **La violazione di più precetti sui luoghi di lavoro, riconducibili all'allegato IV, è considerata un'unica violazione.**
- ❖ L'uso di **attrezzature di lavoro** deve sempre essere preceduto da **informazione, formazione addestramento.**
- ❖ Ribadito e sottolineato il concetto dei **controlli/manutenzioni sulle attrezzature di lavoro.**
- ❖ Il datore di lavoro deve prendere **misure per salvaguardare i lavoratori da tutti rischi di natura elettrica.**
- ❖ **Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in prossimità di parti elettriche attive.**
- ❖ **Entro due anni** saranno pubblicate le **linee guida per la protezione dell'udito nei settori della musica e dei call-center.**
- ❖ Abrogate le sanzioni per i preposti dei Titoli specifici. Si applicheranno solo le sanzioni generali dell'art. 56.